

Nota metodologica

L'attività di redazione del PEF è stata svolta seguendo il flusso di lavoro di seguito descritto.

1 - Flusso informativo dal Gestore “principale”

AUSIR ha richiesto al soggetto Gestore del servizio integrato di predisporre un “PEF grezzo” per ciascun bacino tariffario servito, avvalendosi del Tool ufficiale di ARERA da compilarli nelle parti di propria competenza. Al fine della validazione da parte di AUSIR in qualità di ETC, tali dati sono stati accompagnati da ulteriori informazioni richieste al Gestore, funzionali ad operare l'attività di validazione ex art. 28.1 del MTR-2 (ad esempio: verificare la riconciliazione dei dati forniti con quelli di bilancio; verificare la corretta attribuzione delle voci di costo alle poste relative al servizio integrato; ecc.). Particolare cura è stata posta nel richiedere la separazione tra le attività appartenenti al perimetro regolato e quelle relative al perimetro non regolato.

Nei casi in cui vi siano risorse condivise tra il servizio regolato e altre attività, si è provveduto in via prioritaria ad isolare la quota parte relativa al servizio integrato, quando ciò è risultato possibile sulla base di documenti oggettivi (time-sheet, volumi raccolti etc); in tal caso, sia i costi che i ricavi pertinenti alle attività fuori perimetro sono stati esclusi dal calcolo. In caso contrario, invece, i costi vengono mantenuti ma i ricavi vengono assoggettati alla regola del “profit-sharing”, andando a confluire nella componente AR.

In secondo luogo, è stato chiesto di illustrare i criteri adottati dal Gestore per ripartire il costo totale del servizio regolato tra i diversi ambiti tariffari. In coerenza con la filosofia dell'*unbundling* contabile, si è privilegiata - ovunque possibile - l'attribuzione diretta; in seconda battuta si è optato per un'attribuzione basata su riscontri diretti oggettivi (es. time-sheet, rifiuti raccolti) e solo come ultima soluzione il riparto basato su criteri parametrici (dei quali il Gestore ha dovuto dare giustificazione).

2 - Flusso informativo dal Comune “in qualità di Gestore”

Stanti le piccole dimensioni di molti dei 215 Comuni della Regione e l'indisponibilità di strutture adeguate, AUSIR ha ritenuto opportuno assistere gli Enti locali nella redazione del PEF grezzo, fornendo loro uno strumento semplificato di raccolta dati e svolgendo per loro conto le elaborazioni necessarie. In tal modo si può ritenere assolto anche il procedimento di validazione, essendo tutte le fasi dell'elaborazione svolte sotto la supervisione di AUSIR e avvalendosi sistematicamente della sua consulenza per i casi dubbi.

Ai Comuni è stato chiesto di rendere conto di tutti i servizi non affidati al Gestore del servizio integrato, assimilando a prestatori d'opera eventuali soggetti terzi di cui l'Ente locale si dovesse avvalere, oltre appunto al Gestore “principale”.

AUSIR ha supportato i Comuni nella compilazione delle raccolte dati, effettuando un'analisi di congruità finalizzata, in particolare, a consentire la coerenza tra i dati forniti e le fonti contabili in possesso del Comune.

3 – Ricomposizione del PEF di ciascun bacino tariffario

I PEF grezzi così ottenuti separatamente dal Gestore e dal “Comune in qualità di Gestore” sono stati ricomposti in un ulteriore file Excel, sempre coerente con il *template* predisposto da ARERA.

Per le gestioni *in-house*, il costo riconosciuto è stato calcolato seguendo puntualmente i criteri definiti dal MTR-2. Eventuali detrazioni ex art. 4.6 sono state applicate solo per tenere conto di eventuali situazioni di discontinuità, come nel caso di trasferimento di servizi dal Comune al Gestore “principale” o del passaggio a modalità differenti di erogazione del servizio (es. raccolta porta a porta; tariffazione puntuale).

Si è ritenuto peraltro di non applicare nel caso dei Comuni in qualità di gestori il meccanismo del “profit-sharing”: per i Comuni, il fattore b è stato infatti posto di fatto pari a 1, coerentemente con l’orientamento adottato già nel 2020-2021. Non potendo intervenire sul Tool ARERA assumendo tale valore del coefficiente b , si è proceduto ad incrementare in modo fittizio gli ammontari AR e ARsc inseriti nei fogli di input dividendoli per un coefficiente uguale al rispettivo fattore di profit-sharing. In tal modo, l’applicazione di b e $b(1+\omega a)$ ha valorizzato su Ta l’intero ricavo ottenuto nell’anno $a-2$ dal Comune.

Tale impostazione trae dalla considerazione che, in molti casi, questi ricavi dipendono dalla presenza in un Comune di centri di raccolta condivisi con altri Enti locali: in tale fattispecie la quota che i Comuni “ospiti” pagano a titolo di condivisione delle spese non può configurarsi come un’attività imprenditoriale meritevole di incentivo, ma solo come un’occasionale circostanza. Nei restanti casi, la rinuncia al profitto (coerente con la natura di Ente locale del soggetto Gestore) si configura di fatto come una rinuncia ex art. 4.6 MTR-2.

Per le gestioni affidate con gara e quelle in cui il contratto di servizio in essere è comunque vincolante per il Gestore in sede di definizione dei corrispettivi, si è operato in ciascun anno un confronto tra le risultanze del MTR-2 e quanto il contratto di servizio o l’offerta di gara avrebbero previsto in sua assenza. Nel caso in cui la risultanza del MTR-2 fosse inferiore, viene adottato senz’altro quest’ultimo. Nel caso opposto, con l’accordo dei Comuni interessati, viene applicato il corrispettivo previsto nel contratto di servizio o in gara. Per darne evidenza, il PEF riporta comunque il calcolo delle componenti di costo seguendo il MTR-2 e la differenza è stata detratta avvalendosi di quanto previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

Nello specifico, essendoci tra AcegasApsAmga S.p.A. ed il Comune di Trieste un Contratto di Servizio con un valore predeterminato “a corpo” per parte dei servizi ricompresi nel PEF, dal momento che il nuovo MTR determina il valore massimo ammissibile, sono stati messi a confronto i due valori (quello previsto dal Contratto per il 2022 e quello risultante applicando il MTR-2) e determinata la differenza. Dal momento che il valore dei servizi computati “a corpo” risultano complessivamente inferiori rispetto a quelli risultanti dal nuovo MTR, tale differenza è stata inserita come detrazione nel foglio IN_Detr_4.6_Del 363.

Più nel dettaglio, il contratto di servizio stipulato tra AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Trieste prevede un corrispettivo predeterminato per le componenti CRT, CRD, CSL, nonché per le componenti CC e CK, mentre ammette a consuntivo gli importi dei costi sostenuti dal gestore per le componenti CSL e CTR. Nella tabella riportata a margine della presente nota metodologica si espone il calcolo di dettaglio della rettifica.

Tuttavia, il confronto con il contratto di servizio a corpo ha evidenziato importi maggiori per alcune componenti (come CRT e CSL) e inferiori per altre (come CGG e CK). Su indicazione di ARERA, non essendo ammissibile introdurre detrazioni di segno negativo, l’intero valore è stato dedotto dalle componenti CGG e CK. La tabella riporta quindi il dettaglio preciso voce per voce, mentre nel Tool ARERA le variazioni di segno positivo sono state compensate con quelle di segno negativo.

Per l’individuazione dei parametri sotto il controllo dell’Ente Territorialmente Competente, ci si è attenuti a quanto previsto nel Tool ARERA, dove la valutazione si esprime con due livelli (soddisfacente e non soddisfacente). Come *benchmark* di riferimento nazionale si è adottato il valore medio semplice del costo per kg, desunto dai dati pubblicati da ISPRA. Tale *benchmark* risulta di significato dubbio, sia perché considera in un unico dato realtà dalle caratteristiche assai eterogenee, sia perché ignora i diversi livelli di servizio. Tuttavia, altre scelte, come quella di effettuare medie per *cluster* dimensionali e territoriali, sarebbero state altrettanto discrezionali e arbitrarie. In ogni caso si è deciso di adottare una scelta prudente, limitando i coefficienti di efficientamento ai valori minimi (meno sfidanti) tra quelli consentiti dal confronto con il *benchmark*.

L’Ente territorialmente competente ha assunto, in accordo con il pertinente gestore, quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto *WACC_a*, del tasso di remunerazione del capitale investito *WACC_{RID,a}* e del parametro *K_{da real}* quelli previgenti alla deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/RIF. Si è scelto di non aggiornare gli importi a quanto previsto dall’ultima delibera di ARERA, in quanto si stima che a seguito dell’aggiornamento anche del tasso di inflazione programmato si renderà necessaria una revisione della tariffa di segno opposto.

Nell’applicazione delle facoltà di cui al sopra menzionato art. 4.6 del. ARERA n. 363/2021, l’ETC ha verificato la salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

TABELLA ALLEGATA ALLA NOTA METODOLOGICA

Dettaglio del calcolo della rettifica delle componenti di costo riconosciuto operata in base al contratto di servizio.

	MTR 2022	CSERV 2022	Rettifica
CRT	4.784.937	6.153.138	1.368.200
CTS		-	-
CRD	7.109.466	6.114.895	-994.570
CTR	9.889.013	9.889.013	-
CSL	6.651.671	7.277.257	625.586
CARC	112.312	74.418	-37.895
CGG	2.929.371	2.597.233	-332.138
CDD		-	-
COAL	224.385	349.614	125.228
Amm	1.932.428	1.179.084	-753.344
Acc		-	-
R	954.687	272.650	-682.037
RLIC	96.101	-	-96.101
CKLprop		-	-
b(AR)	- 259.994	- 259.994	-
b(1+ω)ARSC	- 868.945	- 868.945	-
COI TV	178.904	178.904	-
COI TF	66.465	66.465	-
CQ TV	-	-	-
CQ TF	-	-	-
Totale	33.800.800	33.023.730	-777.070
RC		-	-
Totale PEF	33.800.800	33.023.730	-777.070
Totale Contratto		24.018.287	
Rettifica TV			373.630
Rettifica TF			-1.150.700

	MTR 2023	CSERV 2023	Rettifica
	4.780.157	6.257.741	1.477.584
		-	-
	7.102.363	6.400.794	- 701.569
	9.958.594	9.958.594	-
	6.645.026	7.442.748	797.722
	112.200	75.683	- 36.517
	2.926.445	2.685.972	- 240.472
		-	-
	224.161	230.913	6.752
	1.734.146	1.224.079	- 510.067
		-	-
	929.309	284.861	- 644.448
	74.234	-	- 74.234
		-	-
	-303.704	- 303.704	-
	-976.686	- 976.686	-
	292.288	292.288	-
	66.465	66.465	-
	100.000	100.000	-
	100.000	100.000	-
	33.764.998	33.839.748	74.750
		-	-
	33.764.998	33.839.748	74.750
		24.802.791	
			776.015
			- 701.264